SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Regione Calabria

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196/L

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **350.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004).

03G0383

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197/L

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **351.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

03G0382

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 dicembre 2003.

Direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare».

03A14049

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 515ª seduta pubblica per lunedì 29 dicembre 2003, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

03A14126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 5.733.240,73 a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a. - titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana in data 26 settembre 1995 per complessive lire 2.243.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo, direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della 16ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;
2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma;
3) Banca regionale europea - Milano,
4) Banca regionale europea - Milano;
5) Credito fondiario e industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio 2003 ed in particolare il capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Visto il decreto n. 123313 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta un'assegnazione in aumento in termini di cassa sul citato capitolo 7694 pari ad € 41.000.000,00;

Ritenuto, quindi, di poter impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 5.733.240,73 per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 5.733.240,73 per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in euro (valuta 31-12-2003)
1) Interbanca - Milano	105.770,10
2) Banco di Napoli - Napoli	5.115.099,56
3) Banca regionale europea - Milano	101.079,05
4) Banca regionale europea - Milano	327.970,64
5) Credito fondiario e industriale - Roma	83.321,38
TOTALE	5.733.240,73

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2003, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A14032

DECRETO 17 novembre 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 371.288,67 a favore degli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 12ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2003, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio 2003 ed in particolare il capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Visto il decreto ministeriale n. 123313 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta un'assegnazione in aumento in termini di cassa al citato capitolo 7694, pari ad € 41.000.000,00;

Ritenuto, quindi, di poter impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 371.288,67 per l'esercizio 2003;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 371.288,67 per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti —	Importi in euro (valuta 31-12-2003) —
1) Efibanca - Roma	148.192,01
2) Banca delle Marche - Ancona	223.096,66
TOTALE . . .	371.288,67

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2003, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A14033

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2003.

Revoca del decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 1º ottobre 2003, n. 3505, recante la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale Regilla, in comune di Rocca Priora.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 1º ottobre 2003, n. 3505, con il quale è stata sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Regilla in comune di Rocca Priora (Roma), in quanto la società Fonte Regilla S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Regilla) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 25 giugno 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, con nota pervenuta il 7 ottobre 2003, a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale Regilla in data 8 settembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 1º ottobre 2003, n. 3505, recante la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Regilla in comune di Rocca Priora (Roma) è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A14004

DECRETO 15 dicembre 2003.

Revoca di prodotti fitosanitari per mancata presentazione, entro il termine previsto, della domanda di rinnovo e della documentazione integrativa richiesta

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATE D'UFFICIO

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa
Indaco	10534	Agan chemical manufacturers LTD
Medal 25	10622	Makhteshim chemical works LTD
Redprop	3967	Siapa S.r.l.

03A14027

DECRETO 15 dicembre 2003.

Revoca di prodotti fitosanitari per i quali è stata comunicata la rinuncia della registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato di rinunciare alle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI SU RINUNCIA

Prodotto	Numero registrazione	Impresa	Data registrazione
Camba 21S	9680	Agrimix S.r.l.	7 luglio 1998
Triasar 25 EC	9877	Agrimix S.r.l.	7 gennaio 1999
Miner	9643	Erregi S.r.l.	28 maggio 1998
Amazzones	9553	Rocca Frutta S.r.l.	10 marzo 1998
Fenosar	9582	Sariaf S.p.a.	6 aprile 1998
Sarmor R	9585	Sariaf S.p.a.	6 aprile 1998
Sarmox M	9584	Sariaf S.p.a.	6 aprile 1998
Farm 80 DF	9885	Sipcam S.p.a.	11 gennaio 1999
Maicol 21	9580	Sivam S.p.a.	6 aprile 1998

03A14028

DECRETO 15 dicembre 2003.

Proroga fino al 31 dicembre 2005 di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE;

Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;

Considerato che l'applicazione della normativa nazionale è consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2005. Restano invariate le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CON PROROGA TEMPORANEA AL 31 DICEMBRE 2005

PRODOTTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	IMPRESA
STIP FUL	9649	28/05/98	ADICA S.R.L.
DICLORIN	9650	28/05/98	ADICA S.R.L.
DIMOL 5WP	9651	28/05/98	ADICA S.R.L.
DISERMOL-E.C.	9779	30/10/98	ADICA S.R.L.
PROLEX	9738	07/09/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
FITOBIET	9792	30/10/98	AGFORM LTD
DE-SPROUT N	9723	03/09/98	AGRICO S.R.L.
METAMIX R LIQUIDO	9742	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
METAMIX M WP	9741	07/09/98	AGRIMIX S.R.L.
DICLOPYR	9813	18/11/98	AGRIMIX S.R.L.
BLOPER	10340	28/02/00	AGRIMPORT S.P.A.
ARROW G	10330	28/02/00	AGROSOL S.R.L.
DRIVER	10263	10/01/00	AGROSOL S.R.L.
FASER	11666	18/04/03	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
THIAN	10747	12/03/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
TEAM	10768	23/03/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
FACET SC	8457	16/11/93	BASF AGRO S.P.A.
OVERTOP 35 LC	8167	03/03/93	BASF AGRO S.P.A.
PURSUIT ST	8100	09/11/92	BASF AGRO S.P.A.
SPORTAK 45 EW	9693	16/07/98	BASF AGRO S.P.A.
REGENT 500 FS	9745	09/09/98	BASF AGRO S.P.A.
REGENT G	9746	09/09/98	BASF AGRO S.P.A.
POINTER COMPRESSE	8333	15/06/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
OCTAGON	9669	06/07/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
RAXIL LIQUIDO	9684	07/07/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BLEDOR	9822	23/11/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
PROPER ENERGY 120 EC	9710	29/07/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
LISTEN S	9711	29/07/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.

PRODOTTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	IMPRESA
BAYTEROID DM	8399	07/08/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FOLICUR COMBI	9743	09/09/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
TM 50 WG	9973	02/03/99	CHEMIA S.P.A.
NUFOS 7,5 G.	9767	01/10/98	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
RADAR	11141	08/01/02	CHIMIBERG S.R.L.
OPTIMIST	9814	18/11/98	CHIMIBERG S.R.L.
DIFTOR 5	9824	23/11/98	CIFO S.P.A.
PROPIL FL	11590	14/02/03	CONAS S.R.L.
BIOLIO	9657	03/06/98	COPYR S.P.A.
WONDER 75 DF	8370	07/08/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
GRANSTAR COMPRESSE	8369	07/08/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
EXPRESS COMPRESSE	8368	07/08/93	DU PONT FRANCE S.A.
FOSTIL EC	11148	08/01/02	EUROPHYTO S.R.L.
ALL SEASONS	11150	08/01/02	EUROPHYTO S.R.L.
CONTATTO 320	9790	30/10/98	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
LOREX 50 PB	9732	03/09/98	GREEN FARM S.R.L.
METHALIN	9622	07/05/98	I.PI.CI S.P.A.
KEYMETIL	11383	25/06/02	INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
BLIN PEN	11262	04/04/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
VIRONEX MZ	11285	12/04/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
C-M- 4-40	9817	18/11/98	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
CORNER WG	9839	30/11/98	ISAGRO ITALIA S.R.L.
METOMEX 20 LS	9635	14/05/98	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
RIBBON	11320	09/05/02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
METOMIL LS	11025	25/09/01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
METOSIP L	10597	06/09/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
KHEMET	10022	20/04/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
CARNIVAL	9634	14/05/98	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
FUGRAN	11338	22/05/02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
SHAVIT 5 WDG	9633	14/05/98	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
SNAIL FF	9640	14/05/98	NEW AGRI S.R.L.

PRODOTTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	IMPRESA
RUBEST	9639	14/05/98	NEW AGRI S.R.L.
TEXAS	9819	18/11/98	ROCCA FRUTTA S.R.L.
HOLLYWOOD	9820	18/11/98	ROCCA FRUTTA S.R.L.
DALLAS	9821	18/11/98	ROCCA FRUTTA S.R.L.
SARCAP 80 WDG	10726	16/02/01	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
MOLISAR EC	9982	09/03/99	SARIAF S.P.A.
PRIMOIL ES	9834	30/11/98	SARIAF S.P.A.
PUZZLE L.S.	11665	18/04/03	SCAM S.R.L.
FOLTAN MGD	9629	14/05/98	SCAM S.R.L.
BANG	10257	10/01/00	SCAM S.R.L.
METRIN EC	9631	14/05/98	SCAM S.R.L.
SANAVIT COMBI	9644	28/05/98	SCAM S.R.L.
TRIDAN COMBI	9725	03/09/98	SCAM S.R.L.
PATCHVEISS	11427	16/09/02	SCAM S.R.L.
CLOPIX 100 LS	9798	02/11/98	SCAM S.R.L.
GROLEN	9797	02/11/98	SCAM S.R.L.
SHERIFF 5G	9815	18/11/98	SCAM S.R.L.
TRIDAN LS	9844	03/12/98	SCAM S.R.L.
KATION	9616	20/04/98	SEPRAN S.A.S.
STARK	9637	14/05/98	SEPRAN S.A.S.
OSSIRAM COMBI WP	9636	14/05/98	SEPRAN S.A.S.
SEPRAGOLF	9727	03/09/98	SEPRAN S.A.S.
SIAGRAN TRIS	8357	14/07/93	SIAPA S.R.L.
TMTD 50 WG	9672	07/07/98	SIAPA S.R.L.
RIZOTER 50 SC	9781	30/10/98	SIAPA S.R.L.
GIAVONIL 65 WDG	9796	02/11/98	SIAPA S.R.L.
MEKOR C	9840	30/11/98	SIAPA S.R.L.
PROPASIM 80 DF	9628	14/05/98	SIMAR S.R.L.
PROPASIM FLOW	9845	03/12/98	SIMAR S.R.L.
CLORTONIL WG	9647	28/05/98	SIPCAM S.P.A.
JOLLY	9718	03/08/98	SIPCAM S.P.A.
STIZIR WG	9776	01/10/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
NOSPOR WG	9777	01/10/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
CAPTANO 80 WG	9809	02/11/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
ALLUM WG	9810	02/11/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
SUMILEX 50 WG	9856	04/12/98	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
ASTOR	9756	23/09/98	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

PRODOTTO	NUMERO REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	IMPRESA
CYMOTEC M 440	10677	22/01/01	TECNITERRA S.R.L.
CYMOTEC	9765	01/10/98	TECNITERRA S.R.L.
ALYTEC	9842	30/11/98	TECNITERRA S.R.L.
VOLLEY R	11179	05/02/02	TECOMAG S.R.L.
REPLANET	10766	23/03/01	TECOMAG S.R.L.
METIOL	9774	01/10/98	TERRANALISI S.R.L.
SANTHANE 80 WDG	10416	29/03/00	TERRANALISI S.R.L.
PENCOR 10 EC	11190	05/02/02	TERRANALISI S.R.L.
THIANOSAN 80 WG	9670	07/07/98	UCB CHEMICALS ITALIA S.P.A.
BELCOCEL	9835	30/11/98	UCB CHEMICALS ITALIA S.P.A.
RAZOR	9846	03/12/98	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.
PLANET C	9794	02/11/98	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.
GREEN-GO	9786	30/10/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
4 STAGIONI	9867	22/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
DORIFENE EC	9785	30/10/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

03A14029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2003.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Avanguardia Nocerina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 26 luglio 2000 - rep. 107882 - registro imprese 03716970656 - B.U.S.C. n. 6985;

2) società cooperativa «Con.Coop.Sele Consorzio cooperative Piana Del Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 15 marzo 1984 - rep. 35713 - registro società 402/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3671;

3) società cooperativa «Contadina - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 15 gennaio 1985 - rep. 6187 - registro società 305/85 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3835;

4) società cooperativa «S. Aniello - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 5 aprile 1979 - rep. 12776 - registro società 348/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2577;

5) società cooperativa «Turismo 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 27 gennaio 1986 - rep. 7342 - registro società 374/86 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4108;

Salerno, 18 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A13780

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Casolare» a r.l., in Quartu S. Elena.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Vista la nota n. 1579014 del 13 agosto 2003 del Ministero delle attività produttive, con la quale comunica la fine della gestione commissariale;

Valutate le risultanze delle relazioni presentate dal commissario governativo al Ministero delle attività produttive, in particolare quella del 1° ottobre 2002 dalla quale risulta, per la cooperativa in argomento, l'impossibilità di far riprendere il normale funzionamento degli organi sociali;

Visto il contenuto della nota n. 1579014 del 13 agosto 2003 del Ministero sopra citato, dalla quale emerge che il sodalizio non possiede più attività patrimoniali da liquidare;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa sotto indicata:

società cooperativa «Il Casolare» a r.l., con sede in Quartu S. Elena, costituita in data 2 aprile 1973 con atto redatto a rogito notarile dott. Antonio Saba,

repertorio n. 113560, iscritta nel registro delle società al n. 6208 del registro società del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 2156.

Cagliari, 28 novembre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A14003

DECRETO 28 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cybus a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Preso atto del verbale di assemblea straordinaria del 31 luglio 2002, nel quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, veniva deliberato lo scioglimento della società cooperativa «Cybus a r.l.», avente sede legale in Verona, via Fenilon n. 97, codice fiscale 03124010236, e nominato liquidatore il sig. Testa Daniele:

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle attività produttive, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Preso atto del verbale ispettivo del 27 novembre 2003, da cui risulta che la citata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito, altresì, il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso alla riunione del 1° ottobre c.a.;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione del sig. Testa Daniele, nella sua qualità di liquidatore ordinario, in considerazione del fatto che, seppure diffidato, non ha compiuto atti di gestione e non ha reso possibile la revisione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Ritenuto di potere individuare nell'elenco aggiornato dei professionisti disponibili allo svolgimento di incarichi di liquidatori, istituito presso la D.P.L., in stretto ordine alfabetico, il dott. Abate Salvatore, il quale, a tutt'oggi, risulta non avere ricevuto alcun incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Abate, nato a Torino il 2 gennaio 1961, domiciliato in Verona, con studio in via Dietro S. Eufemia n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cybus a r.l.», con sede legale in via Fenilon n. 97/a, costituita in data 13 marzo 2001, con rogito del notaio Canalini Cristiano, già posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2448 del codice civile in sostituzione del sig. Testa Daniele, nato ad Oderzo (Treviso), l'8 novembre 1964 e residente a Chiamano (Treviso), via Roma n. 157/4.

Art. 2.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del presente provvedimento viene inviata:

al Ministro delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi;

al nuovo liquidatore ordinario;

al liquidatore sostituito;

al Presidente del collegio sindacale;

al tribunale fallimentare di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio imposte dirette di Verona;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: FESTA

03A14048

DECRETO 2 dicembre 2003.

Sostituzione di componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 3 del 3 giugno 2002 con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Stefano Latino in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 21 novembre 2003, pervenuta in data 25 novembre 2003, con la quale il sig. Stefano Latino ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della citata commissione;

Vista la nota del 7 novembre 2003, pervenuta il 10 novembre 2003 della Confartigianato di Brindisi, con la quale il sig. Angelo Di Punzio viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Stefano Latino, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Angelo Di Punzio viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del sig. Stefano Latino.

Brindisi, 2 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A13781

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Città Futura a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del 17 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile, senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Radio Città Futura a r.l.», con sede in L'Aquila loc. Boschetto - B.U.S.C. 1091, costituita per rogito del notaio Domenico Trecco, rep. n. 116675, omologata in data 9 dicembre 1977, iscritta al n. 1978 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A13907

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Palazzo della seta», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Palazzo della seta», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Palazzo della seta», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Cantucci Elena in data 17 luglio 2000, repertorio n. 74143, registro società n. 66338/2000 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6010, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13921

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Spes piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Spes piccola società cooperativa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 11 marzo 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Spes piccola società cooperativa», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Monasta Francesco in data 19 marzo 1998, repertorio n. 12353, registro società n. 40668/1998 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5877, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13922

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Nonno Sitter», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 dicembre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa sociale Nonno Sitter», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 11 febbraio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Nonno Sitter», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Pieri Barbara in data 8 marzo 1999, repertorio, registro società n. 39749/1999 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5870, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13923

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Case Toscana», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 marzo 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Case Toscana», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 giugno 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Case Toscana», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Monasta Francesco in data 24 luglio 1997, repertorio n. 11935, registro società n. 140723 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5756, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13924

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Trenta servizi piccola società coop.», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 giugno 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Trenta servizi piccola società coop.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Trenta servizi piccola società coop.», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Aricò Luigi in data 21 dicembre 1995, repertorio n. 23129, registro società n. 223176/1996 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5643, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13925

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Hermes», in Fiesole.

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1º aprile 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Hermes», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Hermes», con sede in Fiesole, costituita per rogito del notaio dott. Lo Schiavo in data 27 luglio 2001, repertorio n. 13067, registro società n. 523898 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6167, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13926

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Tiesse servizi aeroportuali», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Tiesse

servizi aeroportuali», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 19 marzo 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Tiesse servizi aeroportuali», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Cudia Ernesto in data 24 maggio 2001, repertorio n. 16375, registro società n. 522922 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6163, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13927

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Imolese», in Sesto Fiorentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 giugno 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Società cooperativa Imolese», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Imolese», con sede in Sesto Fiorentino, costituita per rogito del notaio dott. Montano Rosanna in data 25 settembre 2000, repertorio n. 31393, registro società n. 517545 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6121, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13928

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Le Stelle», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 giugno 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Le Stelle», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Le Stelle», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Monasta Francesco in data 7 settembre 2000, repertorio 0, registro società n. 517028 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6118, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. n. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13929

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ristogo! Piccola società cooperativa», in Empoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Ristogo! Piccola società cooperativa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 11 marzo 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ristogo! Piccola società cooperativa», con sede in Empoli, costituita per rogito del notaio in data 16 marzo 2001, repertorio, registro società n. 521249 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6095, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13930

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Granducato», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Granducato», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 11 febbraio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Granducato», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Cantucci Elena in data 11 settembre 1992, repertorio n. 58265, registro società n. 62805 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5432, è sciolta ai sensi del combinato, disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13950

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ultranidor», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 aprile 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Ultranidor», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 giugno 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ultranidor» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Carresi Gabriele in data 30 dicembre 1991, repertorio n. 68182, registro società n. 61106 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5381, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13951

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pelletterie Manila», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 giugno 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Pelletterie Manila», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 giugno 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Pelletterie Manila», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Venturini Andrea in data 29 novembre 1990, repertorio n. 37302, registro società n. 57833 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5267, è sciolta ai sensi del combinato, disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13952

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Tuares», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 luglio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Tuares», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Tuares», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Aricò Luigi in data 25 novembre 1989, repertorio n. 17547, registro società n. 55638 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5189, è sciolta ai sensi del combinato, disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A13953

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ge.Ga.Se. Il Paiolo», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 maggio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa

«Ge.Ga.Se. Il Paiolo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 10 giugno 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ge.Ca.Se. Il Paiolo» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Zetti Aldo in data 6 novembre 1989, repertorio n. 26706, registro società n. 55006 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5170, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: Mutolo

03A13954

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cesams - Centro studi per attività motorie», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 luglio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa «Cesams - Centro studi per attività motorie», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 28 luglio 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cesams - Centro studi per attività motorie», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Sanfelice Giancarlo in data 24 aprile 1986, repertorio n. 65060, registro società n. 46029 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4856, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: Mutolo

03A13955

DECRETO 10 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ge.Co. Service - Gestione coordinata servizi a r.l.», in Francica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visti il verbale di accertamento redatto in data 5 settembre 2003 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ge.Co. Service - Gestione coordinata servizi a r.l.», con sede in Francica (Vibo Valentia); piazza Martiri d'Ungheria n. 5, costituita per rogito del notaio Faccioli Pasquale in Vibo Valentia repertorio n. 46134 in data 31 ottobre 1996, posizione B.U.S.C. n. 3229/278530, registro delle società n. 9654 del 12 marzo 1997 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 10 dicembre 2003

Il direttore provinciale: Trapuzzano

03A13908

DECRETO 10 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Roberta - Piccola soc. coop.», in Palagiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Roberta - Piccola soc. coop.», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 24 marzo 1999 repertorio n. 31898, registro imprese n. 02250700735, presso Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A13889

DECRETO 11 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «San Modestino - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Mercogliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 2002 eseguiti sull'attività della società cooperativa «San Modestino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Mercogliano (Avellino), nonché l'ulteriore documentazione esistente agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista la delega contenuta nel decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commisario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «San Modestino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Mercogliano (Avellino), costituita in data 5 febbraio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Edgardo Pesiri di Altavilla Irpina (Avellino), omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 23 febbraio 1982, repertorio n. 3101, registro società n. 86508, posiz. n. 1368/189288, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13906

DECRETO 11 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco Carmen Deborah - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mercogliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 febbraio 2002 eseguiti sull'attività della società cooperativa edilizia «Parco Carmen Deborah - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercogliano (Avellino), nonché l'ulteriore documentazione esistente agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista la delega contenuta nel decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Parco Carmen Deborah - Società cooperativa a responsbilità limitata», con sede in Mercogliano (Avellino), costituita in data 14 dicembre 1977 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Sarno di Avellino, omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 22 dicembre 1982, repertorio n. 73803, registro società n. 75156, posizione n. 1030/156074, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a

nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13886

DECRETO 11 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Tabacco Sud - Soc. coop. a r.l.», in Bonito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 29 maggio 2000 e il successivo verbale di accertamento del 3 aprile 2001 effettuati nei confronti della società cooperativa «Tabacco Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bonito (Avellino);

Vista la nota n. 158217 dell'11 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive, con la quale ha stabilito che si deve adottare nei confronti della società cooperativa in parola il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Tabacco Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bonito (Avellino) a Contrada Fontana Pergola, strada provinciale, costituita in data 13 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Miletti di Montecalvo Irpino (Avellino), omologato dal tribunale di Avellino con decreto del 15 marzo 1988, codice fiscale n. 01729580645, registro società n. 100487, posizione n. 1688/233027, è sciolta d'ufficio senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, del primo comma del codice civile, così come modificato dalla legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13887

DECRETO 11 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agro - Colombicoltura Irpina - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccesivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 7 dicembre 1990, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «Agro - Colombicoltura Irpina - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Delfini Gaetano, nato il 6 aprile 1959 e residente in Avellino alla via C. Barone n. 16;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il dott. Maurizio Bellezza, nato ad Avellino il 14 marzo 1957 e residente in Avellino alla via Vasto n. 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agro - Colombicoltura Irpina - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Avellino alla via C. Barone n. 16, in sostituzione del sig. Delfini Gaetano che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 11 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A13888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2003.

Proroga concessa all'organismo di controllo ICEA di Bologna all'utilizzo di etichette riportanti i codici di autorizzazione rilasciati da AIAB di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 91737 del 18 luglio 2002 che autorizza l'organismo di controllo «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale — ICEA», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - AIAB» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697171 del 18 dicembre 1996;

Visto il medesimo decreto che, al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB, ha concesso la possibilità ad ICEA di impiegare le stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Vista l'istanza presentata da ICEA in data 18 giugno 2003 con la quale chiede a questo Ministero una proroga al termine sopraindicato di trecentosessantacinque giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'utilizzazione da parte di ICEA delle etichette riportanti la vecchia dicitura di AIAB non comporta alcuna caduta di continuità nel sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni ed al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Considerato che ICEA resta l'unico soggetto responsabile sul controllo del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia dicitura AIAB e sulla conformità del prodotto cosi etichettato alle disposizioni previste al regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il periodo, di cui al decreto ministeriale n. 91737, art. 1, comma 4, del 18 luglio 2002, concesso ad ICEA per lo smaltimento delle etichette autorizzate da AIAB, è, in via del tutto eccezionale, improrogabilmente differito fino ad ulteriori centottanta giorni a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13984

DECRETO 4 novembre 2003.

Proroga concessa all'organismo di controllo «Bioagricert S.r.l.», in Casalecchio di Reno, all'utilizzazione di etichette riportanti i codici di autorizzazione rilasciati da Bioagricoop S.c. a r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 91822 del 29 luglio 2002 che autorizza l'organismo di controllo «Bioagricert S.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari con le medesime condizioni di autorizzazione concesse a «Bioagricoop S.c. a r.l.» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697166 del 18 dicembre 1996;

Visto il medesimo decreto che, al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Bioagricoop S.c. a r.l.», ha concesso la possibilità a «Bioagricert S.r.l.» di impiegare le stesse per un periodo non superiore a trecentossessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Vista l'istanza presentata da «Bioagricert S.r.l.» in data 18 giugno 2003 con la quale chiede a questo Ministero una proroga al termine sopraindicato di trecentosessantacinque giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'utilizzazione da parte di «Bioagricert S.r.l.» delle etichette riportanti la vecchia dicitura di «Bioagricoop S.c. a r.l.» non comporta alcuna caduta di continuità nel sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive modifiche e/o integrazioni, ed al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Considerato che «Bioagricert S.r.l.» resta l'unico soggetto responsabile sul controllo del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia dicitura «Bioagricoop S.c. a r.l.» e sulla conformità del prodotto così etichettato alle disposizioni previste al regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche e/o integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il periodo, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 91822 del 29 luglio 2002, concesso a

«Bioagricert S.r.l.» per lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Bioagricoop S.c. a r.l.», è, in via del tutto eccezionale, improrogabilmente differito fino ad ulteriori centottanta giorni a far data dall'entata in vigore del presente provvedimento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13992

DECRETO 19 novembre 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 novembre 2003 dal «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in. data 10 luglio 2003 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, nella persona del responsabile dott.ssa Maria Cinquegrani, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;

numero di perossidi.

03A13986

DECRETO 26 novembre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Wine Making Control di Donelli Mauro», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislaivo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo in data 13 maggio 1994 numero di protocollo 63065, con il quale il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9, nella persona del responsabile enologo Mauro Donelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra indicato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale.

Acidità volatile.

Anidride carbonica.

Anidride solforosa.

Ceneri.

Cloruri.

Estratto secco totale.

Solfati.

Titolo alcolometrico volumico.

03A13993

DECRETO 28 novembre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Istituto abruzzese per la qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo in data 22 settembre 1998 numero di protocollo n. 62959, con il quale il laboratorio Istituto abruzzese per la qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Istituto abruzzese per la qualità - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila», ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, nella persona del responsabile dott.ssa Angela De Simone, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione dei laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

estratto secco totale;

massa volumica a 20 °C;

pH;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

03A13990

DECRETO 1º dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carciofo di Paestum» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa Paestum a r.l., con sede in Paestum (Salerno), via Spinazzo, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61434 dell'11 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la cooperativa Paestum a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 35/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Carciofo di Paestum», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Paestum a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Carciofo di Paestum», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Carciofo di Paestum».

Art. 2.

La denominazione «Carciofo di Paestum» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61434 dell'11 marzo 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Carciofo di Paestum», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «CARCIOFO DI PAESTUM» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo di Paestum» è riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Carciofo di Paestum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Paestum», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del «Carciofo di Paestum» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti comuni della Provincia di Salerno:

Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre.

Più precisamente il confine dell'area interessata inizia a Sud dalla strada che, a partire dall'intersezione tra il Mar Tirreno ed il fiume Solofrone (Carta I.G.M. 1:25.000 di Agropoli foglio 198 III Sud Ovest), giunge alla stazione di Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue verso Est costeggiando la località Tempa della Monaca e Mattine, attraversa la località Piscone fino ad incrociare il vallone San Pietro in corrispondenza del confine comunale tra Agropoli ed Ogliastro Cilento; prosegue, quindi, incrociando il confine comunale tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle località Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta via seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di sotto del torrente la Mola poi, risalendo verso Nord, incrocia il suddetto torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca la via che passa in prossimità delle località San Giuseppe e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la località Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla strada statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale con Capaccio, passa per la località C.se Picilli, poi per la località Cannito e la località Font. Strazzano e, quindi, discende lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della località Pisciolo. Da qui prosegue (Carta I.G.M. 1:25.000 di Paestum foglio 198 III Nord Ovest), sempre lungo la strada Cilentana, passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte fino ad immettersi, all'altezza del km 2, sulla strada provinciale n. 13. Da qui discende fino alla località Pietrale immettendosi sulla strada statale n. 166 degli Alburni, in prossimità del km 3. Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il km 5, il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimità di Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la località Fravita fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella (Carta I.G.M. 1:25.000 di Persano foglio 198 IV Sud Ovest). Prosegue lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (Carta I.G.M. 1:25.000 di Altavilla Silentina Foglio 198 IV Sud Est) dopo un tratto pressoché rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel comune di Serre e prosegue verso Ovest lungo la stessa via fino ad incrociare (Carta I.G.M. 1:25.000 di Campagna Foglio 198 IV Nord Est) la strada statale n. 19 delle Calabrie.

Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul Ponte Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la strada statale n. 19, passa in prossimità a Masseria S. Vito, quindi di San Paolo e, sempre proseguendo lungo la statale n. 19, entra nel comune di Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (Carta I.G.M. di Eboli 1:25.000 Foglio 198 Nord Ovest), passa in prossimità della Madonna della Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la suddetta strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la strada statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (Carta I.G.M. 1:25.000 di Pentecagnano Faiano Foglio 1971 Nord Est).

Qui imbocca la strada statale n. 164 delle Croci di Acerno (Carta I.G.M. 1:25.000 di Eboli) e, all'altezza del km. 3 della suddetta strada, devia verso la strada provinciale San Vito - Pagliarone.

Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto l'abitato di San Vito (Carta I.G.M. 1:25.000 di Pontecagnano Faiano) e prosegue costeggiando le località Longobardo; a questo punto devia sulla strada che dalla località Longobardo raggiunge Pontirotti entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria Cacciabene, attraversa la località Scontrafate e, quindi, si immette lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a Picenza; continua lungo questa strada attraversando la località Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della località Pollice, fino a congiungersi con la strada statale n. 18 Tirrena inferiore all'altezza del km. 65. Il confine, poi, attraversa l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del fiume Picentino che segue fino al Mar Tirreno.

Da qui, procedendo verso Sud, il confine è segnato dal Mar Tirreno sino al punto di intersezione con il torrente Solofrone passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce Sele, Paestum e Agropoli.

Tutta l'area delimitata sopra è riportata nell'allegato *A*, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.

Art. 4.

Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione del carciofo di Paestum (clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte), hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione. Per questo prodotto tipico verrà garantita la rintracciabilità mediante la creazione di un elenco di produttori che saranno soggetti alle verifiche da parte dell'organismo di controllo.

Gli stessi impianti per la lavorazione del «Carciofo di Paestum I.G.P.», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dallo stesso organismo di controllo.

Art. 5.

La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.

Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1º settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati direttamente dalle piante madri.

Negli impianti già esistenti devono essere effettuate delle erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con l'irrigazione verso metà agosto per consentire il risveglio vegetativo della carciofaia.

La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non più di tre anni.

Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm. tra le file e di 80-90 cm. sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1º febbraio al 20 maggio.

La produzione unitaria massima di «Carciofo di Paestum» è fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le tecniche già acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del «Carciofo di Paestum» indicata nel precedente art. 3.

Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto può essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.

Il prodotto recante la I.G.P. «Carciofo di Paestum», allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

pezzatura media (non più di 4 capolini con gambo per kg di prodotto);

capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale compreso tra 8,5 e 10,5 cm di diametro della sezione massima longitudinale compreso tra 7,5 e 12,5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0,9 e 1,2;

colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;

brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;

brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;

peduncolo di lunghezza inferiore a 10 cm.

Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali già acquisite dai produttori. È ammesso l'uso di cocci di terracotta per la protezione dei capolini;

non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline), comunque somministrati.

Art. 6.

Il «Carciofo di Paestum» si distingue rispetto ad altre produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualità e caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a punto dagli agricoltori della Piana del Sele. È un tipo locale proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo «Romanesco». Da questi si contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la precocità che consente al «Carciofo di Paestum» di essere presente sul mercato già dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo del tipo «Romanesco». Inoltre, la precocità, in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al ricettacolo più carnoso e più gustoso, caratteristiche importanti per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo restano pressoché invariate nelle corso dei cicli produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.

Art. 7.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 8.

L'immissione al consumo del «Carciofo di Paestum» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;

sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Carciofo di Paestum» e «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti. I caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori almeno del 50% rispetto a quelli della lettera *a)*;

d) il simbolo grafico di cui all'allegato *B*, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Carciofo di Paestum I.G.P.», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Carciofo di Paestum I.G.P.», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Carciofo di Paestum I.G.P», siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Carciofo di Paestum» I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva del «Carciofo di Paestum I.G.P», consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 9.

Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Paestum» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 si è voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum) dove è stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico è, infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a Paestum circondato da un cielo di colore (Cyan 80% e Magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e da piccoli spicchi di vegetezione la cui difformità varia da un composto di:

Cyan = 40%

Magenta = 40%

Giallo = 70%

Nero = 40%

con una oscillazione a calare del 30% di Magenta e del 25% di Nero.

L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone Green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Paestum» di colore nero e di carattere «Times».

Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio è incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di bordatura esterna di colore pantone Green CPV.

Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum) sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori chiamata «Quadricromia», la quale è costituita dai colori basilari denominati:

Cyan - Magenta - Giallo - Nero.

Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

03A13988

DECRETO 2 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste c/o C.C.I.A.A. di Trieste, con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65245 del 2 ottobre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal comitato promotore della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65245 del 2 ottobre 2002, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERGESTE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e al requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:

Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;

Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino, da sole o congiuntamente per la differenza.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni:

Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.

La zona è così delimitata:

ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa Adriatica.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.

3. Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'art. 3.

5. La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.

6. La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine «Tergeste» non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3. Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

la temperatura della pasta non deve superare i 30 ºC;

durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso dell'acqua;

tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;

per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.

4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le trentasei ore dal conferimento delle olive al frantoio.

5. Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: oro-verde;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;

punteggio al panel test: $\geq$ 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi $\leq$ 12 meq02/kg;

acido oleico $\geq$ 74%;

acido linoleico $\leq$ 9%;

polifenoli totali $\geq$ 100 mg/kg;

Delta K $\leq$ 0,01;

K270 $\leq$ 0,20;

K230 $\leq$ 2,30.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «superiore», «selezionato».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. È consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

5. Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.

7. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

8. In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.

03A13994

DECRETO 2 dicembre 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 13 marzo 1990, numero di protocollo 61100, con il quale il «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio di Ricerche Locorotondo S.A.S.», ubicato in Palermo, via G. Carducci n. 3, nella persona del responsabile dott.ssa Maria Cinquegrani, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;
acido malico totale;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
cadmio;
calcio;
ceneri;
ferro;
magnesio;
pH;
piombo;
potassio;
rame;
sodio;
solfati;
zuccheri riduttori.

03A13985

DECRETO 5 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Stelvio o Stilfser» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla società cooperativa a r.l. Milkon Sudtirol-Alto Adige, con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/a, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Stelvio o Stilfser», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65170 del 26 settembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la società cooperativa a r.l. Milkon Sudtirol-Alto Adige, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Stelvio o Stilfser», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla società cooperativa a r.l. Milkon Sudtirol-Alto Adige, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Stelvio o Stilfser», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65170 del 26 settembre 2002, sopra citata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Stelvio o Stilfser».

Art. 2.

La denominazione «Stelvio o Stilfser» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65170 del 26 settembre 2002, sopra citata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Stelvio o Stilfser», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13989

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di orgine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13991

DECRETO 12 dicembre 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590 del 18 marzo 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 9 gennaio 2001

per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per l'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con nota del 1° ottobre 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 590 del 18 marzo 1999, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13996

DECRETO 12 dicembre 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590 del 18 marzo 1999, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 9 gennaio 2001 per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena venga adeguata allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per l'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con nota del 1º ottobre 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 590 del 18 marzo 1999, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13997

DECRETO 12 dicembre 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 2 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto ministeriale 21 dicembre 2000 per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» venga adeguata allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio per l'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA., con nota del 1º ottobre 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'organismo di controllo «Istituto

Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto ministeriale 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 1549 del 17 luglio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 21 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13998

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 18 ottobre 1999, è stata prorogata fino al 16 gennaio 2004;

Considerato che il Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane - C.C.B.I. con nota del 28 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62104;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13999

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, E aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 14 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del IO luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14000

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 gennaio 2004;

Considerato che la regione Puglia, con nota del 25 febbraio 2003, su volontà espressa Comitato D.O.P. Terra d'Otranto ha designato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, quale autorità pubblica preposta all'attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» in sostituzione dell'organismo privato di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003 protocollo n. 61596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autoriziazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14001

DECRETO 12 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 gennaio 2004;

Considerato che la regione Lombardia d'intesa con l'Associazione AIPOL con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Certiquality Settore Certiagro», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62864;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14002

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003, con il quale la società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (codice fiscale n. 01735290791) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Persico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Sirianni, nato a Strongoli il 2 agosto 1965, con studio in Crotone, via XXV Aprile, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pasquale Persico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13983

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Amicizia», in Centola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amicizia» con sede in Centola (Salerno), costituita in data 25 ottobre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Iole Liguori, registro società n. 197, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Raffaele Ardito, nato a Portici (Napoli) il 1º febbraio 1969, con studio in Salerno, via M. Testa n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13782

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata - Ars et Labor cooperativa sociale», in San Giorgio del Sannio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il farere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile - con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata - Ars et Labor cooperativa sociale», con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento), costituita in data 23 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Michele delle Veneri di San Giorgio del Sannio (Benevento), n. REA 69970, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carmine Ferrucci, nato a Amorosi (Benevento) il 9 dicembre 1963, con studio in Amorosi, via Calore n. 21, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13783

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Alà - Società cooperativa a r.l.», in Alà dei Sardi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto 1'art 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il farere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, codice civile, con nomina di commissario 1iquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alà - Società cooperativa a r.l.» con sede in Alà dei Sardi (Sassari), costituita in data 18 aprile 1986 con atto a rogito del notaio dott. Gaetano Porqueddu di Sassari, n. REA 85629, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, con studio in Sassari, via Princ. Jolanda n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13784

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola La Florida Puglia a r.l.», in Andria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario 1iquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutticola la Florida Puglia a r.l.» con sede in Andria (Bari), costituita in data 4 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Lombardi di Corato (Bari), n. registro imprese 7337, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Massimo Pasquale Epifani, nato a Bari il 1° aprile 1967, con studio in Bari, piazza Umberto I n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13785

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Finedil 2000 a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Finedil 2000 a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 8 aprile 1992 con atto a rogito del notaio dott.ssa Elvira Belleli di Roma, registro società n. 6345/92, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Pia Rugghia, nata a Marino (Roma) il 9 marzo 1949, con residenza in Ciampino (Roma), via Mura dei Francesi n. 173, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13808

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Conabint - Consorzio fra società cooperative edilizie a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Conabint - Consorzio fra società cooperative edilizie a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 20 novembre 1992 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Sindona di Roma, n. REA 763698, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Otello La Rosa, nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13809

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «San Vito - Soc. coop. a r.l.», in San Bonifacio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Vito - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Bonifacio (Verona), costituita in data 7 novembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Salvo di Verona n. REA 233537, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Antonella Martini, nata a Verona il 10 ottobre 1963, con studio in Verona, Largo Caldera n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13810

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. di prod. lav. e serv. soc. Monte Rocca a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. di prod. lav. e serv. soc. Monte Rocca a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 23 gennaio 1991 con atto a rogito del notaio dott. G.P. Fraenza di Verona, n. REA 228284, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Antonella Martini, nata a Verona il 10 ottobre 1963, con studio in Verona, Largo Caldera n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13811

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «San Martino - Soc. coop. a r.l.», in Borghetto Santo Spirito, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Martino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Borghetto Santo Spirito (Savona), costituita in data 25 agosto 1971 con atto a rogito del notaio dott. Franchi di Alassio (Savona) n. REA 61360, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del

codice civile e il dott. Auxilia Giuseppe, nato a Savona il 18 maggio 1968, con studio in Savona, via Vegerio n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13812

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa S. Ambrogio - Soc. coop. a r.l.», in Alassio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa S. Ambrogio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alassio (Savona), costituita in data 13 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Cauli di Alassio (Savona), n. REA 76898, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Auxilia Giuseppe, nato a Savona il 18 maggio 1968, con studio in Savona, via Vegerio n. 6/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13813

DECRETO 16 dicembre 2003.

Rettifica al decreto 6 novembre 2003, recante aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 5, della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto 6 novembre 2003 di aggiornamento al 31 ottobre 2003 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2003 - serie generale - n. 266;

Considerato che, per un mero errore materiale, il decreto 6 novembre è stato pubblicato privo di un «considerato» relativo alla permanenza delle condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione del decreto ministeriale 6 novembre 2003 inserendo il «considerato» secondo la formula riportata nel dispositivo;

Decreta:

Nella premessa del decreto ministeriale 6 novembre 2003 è inserito tra l'ultimo «Considerato» e la parola «Decreta» il seguente:

«Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'Associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000».

Roma, 16 dicembre 2003

Il direttore generale: PRIMICERIO

03A13987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento della direzione regionale del Molise - servizi catastali reparto 2º e 3º della sede di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del reggente del Reparto 3º all'uopo delegato dal direttore regionale dell'Agenzia del territorio di Campobasso n. 155907 del 21 novembre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 11 novembre 2003 tutti i servizi catastali sono stati completamente interrotti a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente WEB;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Molise, con nota prot. n. 134 del 26 novembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento al pubblico del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

regione Molise: Agenzia del territorio - Direzione regionale - Servizi catastali reparto 2º e 3º della sede di Campobasso; giorno: 11 novembre 2003 - Servizi catastali - completamente interrotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 12 dicembre 2003

Il direttore regionale: DE NINNO

03A14102

DECRETO 12 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Isernia dell'Agenzia del territorio n. 76136 del 14 novembre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 13 novembre 2003 tutti i servizi catastali sono stati completamente interrotti a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente WEB;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Molise, con nota prot. n. 135 del 26 novembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento al pubblico del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

regione Molise: ufficio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Isernia; giorno: 13 novembre 2003 - Servizi catastali - completamente interrotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 12 dicembre 2003

Il direttore regionale: De Ninno

03A14103

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Fusione per incorporazione delle società Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e Maa Vita Assicurazioni S.p.a. in Milano Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2237).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973. e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lettera *i)*

della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Milano Assicurazioni S.p.a, con sede in Assago (Milano), strada 6, palazzo A13, Milanofiori, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; il provvedimento ISVAP in data 15 giugno 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2; il decreto ministeriale in data 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a Maa Vita Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 15 luglio 2003 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e MVita Assicurazioni S.p.a. in Milano Assicurazioni S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi e modificativi forniti da ultimo in data 1º dicembre 2003;

Viste le delibere assunte in data 18 luglio 2003 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Milano Assicurazioni S.p.a., Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e Maa Vita Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1º gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 5 agosto 2003;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone

È approvata la fusione per incorporazione delle società Nuova Maa Assicurazioni S.p.a. e Maa Vita Assicurazioni S.p.a. entrambe con sede in Milano, in Milano Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano), con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A14030

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Autorizzazione alla Assimoco Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV - malattia di lunga durata - di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2238).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1990 con il quale Assimoco Vita S.p.a. con sede in Milano, via Cassanese, 224, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e dell'attività assicurativa nel ramo V ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 7 maggio 2002 con la quale Assimoco Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV - malattia di lunga durata, di cui allallegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

La società Assimoco Vita S.p.a., con sede in Milano, via Cassanese, 224, è autorizzata ad estendere l'eserci-

zio dell'attività assicurativa nel ramo IV - malattia di lunga durata, di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A14031

REGIONE CALABRIA

DECRETO 2 dicembre 2003.

Autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Futura», in bottiglie PET, in favore della società «Idro Mineral Beverage S.r.l.», in Feroleto Antico.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

Che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 25 luglio 2003 il sig. Isabella Valenzi Gennaro, nato il 7 gennaio 1945 a Nicastro, legale rappresentante della società «Idro Mineral Beverage S.r.l.», con sede e stabilimento in località Fondaco Frustato ss 18 Dir km 49+200 del comune di Feroleto Antico, ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'utilizzo dell'acqua minerale denominata «Futura»;

Visto il decreto del Ministero della salute datato 4 novembre 1996, con il quale viene riconosciuta, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992, come acqua minerale naturale, l'acqua denominata «Futura», che sgorga nella concessione mineraria «Dipodi» ubicata nel comune di Pianopoli;

Visto il decreto n. 6983 dcl 26 maggio 2003 del dirigente di settore del Dipartimento attività produttive della regione Calabria, con il quale viene autorizzata la società «Idro Mineral Beverage S.r.l.» al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Futura» in contenitori Pet della capacità di 250 ml- 330 ml- 500 ml- 750 ml- 1000 ml- 1500 ml- 2000 ml. prodotti direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate e con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

Vista l'autorizzazione igienico-sanitaria n. 04 del 14 novembre 2003 rilasciata dal comune di Feroleto Antico ai sensi della legge n. 283/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, con la quale viene autorizzata la società «Idro Mineral Beverage S.r.l.», ad adibire i locali siti località Fondaco Frustato all'imbottigliamento, allo stoccaggio e alla commercializzazione dell'acqua minerale «Futura»;

Visto, il nulla osta, con prescrizioni, n. 3769 datato 11 novembre 2003 dell'U.O. Igiene pubblica e T.A. dell'azienda sanitaria n. 6 di Lamezia Terme;

Vista la successiva nota del 27 novembre 2003 della richiedente «Idro Mineral Beverage S.r.l., con la quale viene trasmessa, ad integrazione, ulteriore documentazione contenente la dichiarazione relativa al superamento delle prescrizioni di cui sopra;

Visto il contratto stipulato con il laboratorio «Calabria Service S.r.l», di Lamezia Terme il 3 novembre 2003, inerente il Piano di autocontrollo realizzato secondo il sistema HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D.P.G. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale 19/01, che attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente atto;

Decreta

per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato:

rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della soc. «Idro Mineral Beverage S.r.l.», con sede e stabilimento nel comune di Feroleto Antico, località Fondaco Frustato ss 18 Dir km 49+900, in esecuzione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche ed integrazioni, per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Futura» che sgorga nella concessione mineraria «Dipodi» ubicata nel comune di Pianopoli (Catanzaro);

dare atto che per l'imbottigliamento si utilizzano bottiglie Pet nei formati 250 ml - 330 ml - 500 ml - 750 ml - 1000 ml - 1500 ml - 2000 ml, che saranno prodotte direttamente nello stabilimento utilizzando le preforme fornite dalle società autorizzate, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

dare, altresì, atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999;

copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 2 dicembre 2003

Il dirigente: BRANCATI

03A13909

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 12 dicembre 2003, n. **53.**

PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n. 1251/99).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati province autonome di Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All' Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

1. PREMESSA.

Con le circolari ministeriali n. D/1289/95, regolamento D/830/98 e l'art. 35 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, con l'art. 7 del regolamento CE n. 1251/99 e con l'art. 2 regolamento (CE) n. 2316/99 sono state fissate le condizioni di ammissi-bilità al regime dei «seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

In base a quanto stabilito dalla Direzione aerea coordinamento AGEA con nota n. ACIU.2003.147 del 5 dicembre 2003, il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'Organismo pagatore competente — in base alla sede legale dell'azienda richiedente — una richiesta formulata sul modello di domanda allegato alla presente circolare.

Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà essere depositata entro il 15 gennaio 2004, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'Organismo pagatore competente, ai seguenti indirizzi:

AGEA - Ufficio PAC Seminativi, via Palestro n. 81 - 00185 Roma;

AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;

ARTEA - via San Donato n. 42/1 - 50127 Firenze;

AVEPA - Area tecnica autorizzazioni - Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova;

Organismo pagatore regione Lombardia - Servizio tecnico - Piazza IV novembre n. 5 - 20124 Milano.

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo — come tramite del produttore — di trasmettere la domanda, corredata della documentazione prescritta, all'Organismo pagatore competente entro il 15 gennaio 2004. Una copia della domanda cartacea — unitamente a copia degli allegati previsti — dovrà essere archiviata e depositata nel fascicolo aziendale appositamente predisposto insieme alla domanda per superficie di riferimento.

È necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di un CAA per la presentazione della domanda, per la consultazione e per l'effettuazione delle operazioni volte alla correzione o integrazione dei dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, conferiscano mandato di rappresentanza ad uno degli organismi abilitati.

I soggetti che non hanno dato mandato al CAA dovranno invece depositare la domanda secondo le modalità e i tempi soprariportati; tale documentazione sarà archiviata nel fascicolo elettronico costituito presso l'AGEA al momento della presentazione della domanda per superficie.

L'introduzione del fascicolo aziendale elettronico segna il passaggio da un sistema di aiuti per ambiti di intervento ad una visione globale dell'azienda quale insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore. Inoltre, consente di organizzare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA passando da un ambito di intervento settoriale a un contesto aziendale, di validare le informazioni disponibili nelle banche dati AGEA da parte dell'imprenditore agricolo, di certificare il patrimonio produttivo globale dell'azienda.

2.1. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).

Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni:

...«Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».

L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recita:

«Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

fornire al CAA dati completi e veritieri;

collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto».

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) è disposto che «per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari».

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto dovranno quindi costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.

3. CONTROLLI AMMINISTRATIVI.

L'AG.E.A sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di sostituzione per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, come di seguito illustrate.

I controlli pertanto riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

della data di ricezione della domanda;

della presenza della firma del richiedente;

della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);

della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);

dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale;

della corretta indicazione delle superfici da sostituire/ammettere per ciascuna particella dichiarata;

dell'indicazione della «ragione pertinente ed obiettiva» (vedi allegato R alla presente circolare);

che la domanda sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta;

che la domanda sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie che si richiede di ammettere e quella che si intende sostituire.

3.1. ANOMALIE.

3.1.1. ANOMALIE FORMALI.

3.1.1.1. *Termine di presentazione.*

La data di deposito delle domande di sostituzione all'Organismo pagatore competente, riferite alle domande P.A.C. per il raccolto 2004, è il 15 gennaio 2004. Le domande pervenute oltre tale data sono considerate irricevibili.

3.1.1.2. *Firma.*

La sottoscrizione della domanda è requisito indispensabile per l'approvazione del piano di sostituzione. La mancata apposizione della firma comporta la non ricevibilità della domanda.

La firma del produttore, deve essere apposta nell'apposito spazio previsto nel quadro «D» della domanda. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta l'esclusione della domanda di sostituzione. L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

3.1.2. ANOMALIE ANAGRAFICHE.

È necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda.

I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe tributaria.

3.1.2.1. *Richiedente.*

È necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale (CUAA) e la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.

Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

3.1.2.2. *Rappresentante legale.*

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

3.2. ANOMALIE PARTICELLARI.

I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate, in modo da consentire la verifica della correttezza della sostituzione richiesta.

Le particelle vengono inoltre sottoposte a tutte le verifiche seguendo le indicazioni della circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2003.

Il presupposto per la presentazione di una domanda di sostituzione è l'indicazione di porzioni di terreno identificabili.

3.2.1.1. *Codice giustificazione.*

Occorre indicare il codice giustificativo (vedere paragrafo 7.1) della «ragione pertinente ed obiettiva» per cui si richiede la sostituzione che è fondamentale per l'accettabilità della domanda.

3.2.1.2. *Ubicazione.*

Ai fini della verifica dell'ammissibilità alla sostituzione riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa.

Viene controllata la congruenza tra i valori del codice Istat del comune e la denominazione dichiarata.

L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune, rendono impossibile l'identificazione della particella per la quale viene richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sarà ritenuta ammissibile.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; in caso di mancata o errata indicazione della sezione censuaria, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale impedisce l'identificazione della stessa; tale mancata identificazione non consente di ritenerla ammissibile.

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda per la compensazione al reddito nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, occorre indicarne la motivazione nella colonna «casi particolari».

Qualora vengano riscontrate anomalie riferite all'ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile.

3.2.1.3. *Ammissibilità della sostituzione.*

Le particelle elencate nel piano di sostituzione vengono sottoposte a controlli per verificare la presenza dei requisiti di cui all'art. 7 del regolamento n. 1251/99: «Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».

È possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del regolamento (CE) n. 1251/99).

In nessun caso lo scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione ditali scambi (art. 2 del regolamento (CE) n. 2316/99).

I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno.

Si rende pertanto necessario verificare che, nel corso delle campagne pregresse, le superfici per le quali si richiede la sostituzione siano state dichiarate a seminativi, anche se non rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito.

Si verifica inoltre la compatibilità della superficie interessata alla sostituzione con la superficie massima coltivata a seminativi, dichiarata (o accertata) nelle domande di compensazione al reddito nelle quali la particella risulti presente. In caso di incongruenza tra le superfici riscontrate, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

Successivamente, si procederà ad effettuare controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99 e che le

superfici per le quali è stata consentita la sostituzione non formino oggetto di richiesta di compensazione al reddito, anche se coltivate a cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile.

In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle facenti parte del piano di sostituzione saranno bloccate e penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito.

Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul «registro delle superfici interessate dalle richieste di sostituzione».

Le superfici per le quali la sostituzione è stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture:

Codice utilizzo	Descrizione	Coltura/varietà dichiarata in colonna
001	Mais	Tutte
002	Grano duro	Tutte
003	Altri cereali	Tutte
004	Soia	Tutte
005	Girasole	Tutte
006	Colza e ravizzone autunnale	Tutte
007	Proteaginose	Tutte
008	Colture consociate	Tutte
009	Messa a riposo	Tutte
064	Messa a riposo pluriennale	Tutte
014	Lino non tessile	Tutte
024	Messa a riposo non alimentare	Tutte
065	Messa a riposo non alimentare pluriennale	Tutte
050	Messa a riposo non alimentare per la produzione di biogas	Tutte
066	Messa a riposo non alimentare per la produzione di biogas pluriennale	Tutte
055	Lino da fibra	Tutte
056	Canapa	Tutte

In caso di mancato riscontro ditale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sarà esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalità.

3.2.1.4. *Superi.*

La superficie interessata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di sostituzione.

Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici interessate alla sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale.

Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra:

la somma delle superfici di cui si richiede l'ammissione e la relativa superficie catastale;

la somma delle superfici di cui si richiede la sostituzione e la relativa superficie catastale.

Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale rende inammissibile la particella.

3.3. Anomalie di superficie.

Il totale della superficie a seminativi interessata alla sostituzione deve essere pari o maggiore della superficie di cui si richiede l'ammissione al regime dei seminativi.

Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilità del piano di sostituzione.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

Le domande devono essere corredate da alcuni allegati.

È obbligatorio allegare alla domanda di sostituzione i seguenti documenti:

la fotocopia della porzione di mappa catastale o estratto di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

un'attestazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, rilasciato dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia o, nei casi previsti dalla circolare MiPA n. D/830/98 e all'art. 35 decreto ministeriale 4 aprile 2000, una relazione giurata rilasciata da un tecnico iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale.

I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto del piano di sostituzione devono obbligatoriamente allegare la documentazione giustificativa quale l'estratto di mappa aggiornato riportante le dividenti particellari (oppure modello di frazionamento/accorpamento completo Mod. 51 FTP) e visura ampliata delle nuove particelle.

Nel caso in cui la sostituzione interessi terreni condotti in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà, il richiedente è tenuto ad acquisire preventivamente per iscritto l'assenso del proprietario, che dovrà essere allegato alla domanda. Tale assenso deve contenere chiaramente l'indicazione che il concedente è perfettamente a conoscenza del fatto che, in caso di retrocessione della particella che per tale motivo ritorna nella sua disponibilità, detta particella permanga assoggettata al vincolo e che pertanto non potrà ottenere nessun aiuto di compensazione al reddito.

5. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/96.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.

L'accesso ai succitati dati è riconosciuto e regolato attraverso apposite procedure, a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal Capo V «Accesso ai documenti amministrativi» della legge 241/90, e successive modifiche.

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2003, l'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito è risultato negativo, provvederà a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro settantacinque giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande.

6.1. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.

L'Amministrazione entro settantacinque giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande, per le domande che presentino incompletezze o irregolarità dove la cui rimozione richieda un intervento, provvederà ad inviare una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, e ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'ACEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

6.2. PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande con esito negativo ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informerà i richiedenti della sostituzione che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

6.3. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Il rinvio, indicato sul modulo domanda, delle eventuali controversie, agli organismi previsti nel decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo sportello di conciliazione o alla camera arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 12 dicembre 2003

Il titolare: GULINELLI

7. ALLEGATI.

7.1. «ALLEGATO R».

CODIFICA DELLE RAGIONI PERTINENTI ED OBIETTIVE PER LA SOSTITUZIONE

Codice	Descrizione
1	Esigenza di avvicendamento e/o rotazione delle colture
2	«Stanchezza» del terreno dovuta ad accumulo di tossine e/o microtossine, al proliferare di una flora spontanea infestante o ad altre cause
3	Eliminazione delle consociazioni colturali: in particolare colture promiscue erbacee-arboree
4	Ricostruzione del «franco» di coltivazione (esempio: asportazione di terreno agrario a seguito di eventi calamitosi, inondazioni)
5	Rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un evento calamitoso (incendio)
6	Trasformazioni idraulico-agrarie (fornitura di acqua per l'irrigazione di un comprensorio agrario)
7	Fattori tecnologici che si concretizzano in un miglioramento delle tecniche colturali e/o del patrimonio genetico che amplia la gamma di varietà adatte ai diversi ambienti agronomici e pedo-climatici
8	Disinfezione, disinfestazione e trattamento del terreno
9	Esigenze dettate dal rispetto della normativa relativa allo spandimento dei liquami sui terreni agricoli
10	Ordinanze di istituzioni pubbliche che vietano la coltivazione di un determinato prodotto su appezzamenti di terreno esposti ad inquinamento
11	Difesa idrogeologica
12	Tutela e sviluppo di parchi naturali e di altre zone di particolare valore e interesse ambientale e floro-faunistico
13	Vincoli ambientali per la produzione di determinati prodotti agricoli
14	Rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un piano di ristrutturazione dell'azienda in causa
15	Esigenze di ordine economico o altre ragioni pertinenti ed oggettive di carattere generale

7.2. FAC SIMILE DELLA DOMANDA.

Fac simile del modulo di domanda di ammissione al regime dei «Seminativi» per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili - raccolto 2004.

Note esplicative per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei «Seminativi» per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili - raccolto 2004.

All' ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE

☐ AGEA ☐ AGREA ☐ ARTEA ☐ AVEPA ☐ OPR LOMBARDIA

Domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 7 Reg. (CE) n. 1251/99)

Raccolto anno _______

Domanda presentata :
in proprio ☐
per il tramite del CAA ☐

Cod. CAA Descrizione CAA Prov.

RIFERIMENTO ALL'ULTIMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI PRESENTATA ALL'AG.E.A. (REG. (CE) N. 1251/99 DEL 17 MAGGIO 1999 DEL CONSIGLIO)

N. DOMANDA

ANNO DI PRESENTAZIONE

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA

Barrare se ditta individuale 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'O.P.) 2

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica)/ TITOLARE DITTA INDIVIDUALE CODICE FISCALE **4**

COGNOME NOME

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

DATA DI NASCITA SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

A) TOTALE SUPERFICI A "SEMINATIVI" INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE

ETTARI ARE

B) TOTALE SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI"

ETTARI ARE

N.B. LA SUPERFICIE A) DEVE ESSERE UGUALE O MAGGIORE DELLA SUPERFICIE B)

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
n.

SUPERFICI A "SEMINATIVI" INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				SUPERFICIE CATASTALE [4]		SUPERFICIE DA SOSTITUIRE		
	COD. ISTAT										SUPERFICIE INTERESSATA [5]		[6]
	PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	CODICE GIUSTIFICAZIONI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
									TOTALE				

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO C
n.

SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI"

	COMUNE [1]			[2]	DATI CATASTALI [3]				SUPERFICIE CATASTALE [4]		SUPERFICIE DA AMMETTERE		
	COD. ISTAT										SUPERFICIE INTERESSATA [5]		[6]
	PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	CODICE GIUSTIFICAZIONI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
									TOTALE				

QUADRO "D"

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE [ ]

Il sottoscritto ....

chiede l'ammissione alla sostituzione delle superfici a "seminativi" originariamente ammissibili al pagamento con superfici che in precedenza non erano ritenute ammissibili in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 1251/99 e alle indicazioni riportate in Circolare Mipa n. D/830/98, indicate nei Quadri A, B e C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attuazione della surrogazione di superfici che si richiede;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti dell'azienda per le attività di ispezione previste dalla normativa vigente;
- che le superfici oggetto del presente piano non sono ubicate in zone che presentino particolari rischi ambientali ostativi allo scambio;

allega:

1 [ ] fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

2 [ ] attestazione rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia, relativamente ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 elencati nell'Allegato R della presente circolare;

3 relativamente ai punti 1, 2, 3, 7, 8,14,15 indicati nell'Allegato R della presente circolare;

A [ ] relazione tecnica sottoscritta da un tecnico regolarmente iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale

oppure

B [ ] attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia;

4 [ ] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B e C;

5 [ ] dichiarazione di assenso del proprietario alla modifica della destinazione colturale;

6 [ ] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

7 [ ] Quadri B compilati n. [ ]

8 [ ] Quadri C compilati n. [ ]

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ____________ N° ____________
Rilasciato da: ____________
il: ____________ Data scadenza: ____________

Fatto a: [ ]

Il: [ ]

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con particolare riguardo alle dichiarazioni e agli impegni riportati.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.
Ai sensi della Legge 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e neg eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

____
Firma del richiedente o del rappresentate legale

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'Organismo Pagatore competente. tra il 1 dicembre e il 15 gennaio di ogni anno

NOTE ESPLICATIVE

per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 7 Reg. (CE) n. 1251/99)

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà essere depositata presso l'Organismo Pagatore competente (in base alla sede legale dell'azienda richiedente) tra il 1 dicembre e il 15 gennaio di ogni anno.

Domanda presentata per tramite di C.A.A:

Spazio riservato ai CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) che trasmette la domanda, come tramite del produttore, all' l'Organismo Pagatore competente.

Riferimenti all'ultima domanda per pagamento di superfici presentata all'AG.E.A.:

Indicare il numero della domanda per pagamento di superfici di riferimento e l'anno di presentazione.

QUADRO A - AZIENDA

Sez. I (Dati identificativi dell'azienda)

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

Indicare alla lettera ***A)*** *il totale delle superfici a "seminativi" interessate alla sostituzione* (somma delle superfici riportate nel quadro B), e alla lettera ***B)*** *il totale delle superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "seminativi"* (somma delle superfici riportate nel quadro C). La superficie indicata alla lettera A) deve sempre essere uguale o maggiore della superficie indicata alla lettera B).

PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

Su ciascun Quadro compilato dovrà essere riportato l'identificativo (partita Iva o codice fiscale) del dichiarante.

Quadro B - Superfici a "Seminativi" interessate alla sostituzione

Il quadro B presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza ritenute ammissibili al regime dei "seminativi", di cui si chiede la sostituzione.
Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali.
Le superfici devono sempre essere espresse in ettari e are.
I quadri B compilati dovranno essere numerati progressivamente.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento all'allegato A della normativa di attuazione del reg. (CE) n. 1251/1999, in cui viene riportato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;

5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.01.2003;

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

SUPERFICIE DA SOSTITUIRE

Riquadro 5. - SUPERFICIE INTERESSATA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita a seminativi per la quale si richiede la sostituzione.

Riquadro 6. - CODICE GIUSTIFICAZIONE

Indicare i codici delle ragioni pertinenti ed obiettive che giustificano la sostituzione, riportati nell'allegato R della normativa di attuazione del reg. (CE) n. 1251/1999.

Quadro C - Superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "Seminativi"

Il quadro C presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza non ritenute ammissibili al regime dei "seminativi", che si chiede di sostituire alle particelle indicate nel Quadro B.

Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali.

I quadri C compilati dovranno essere numerati progressivamente.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento all'allegato A della normativa di attuazione del reg. (CE) n. 1251/1999, in cui viene riportato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;

5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.01.2003;

.

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

SUPERFICIE DA AMMETTERE

Riquadro 5. - SUPERFICIE INTERESSATA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita ad utilizzi diversi dai seminativi per la quale si richiede l'ammissione.

Riquadro 6. - CODICE GIUSTIFICAZIONE

Indicare i codici delle ragioni pertinenti ed obiettive che giustificano la sostituzione, riportati nell'allegato R della normativa di attuazione del reg. (CE) n. 1251/1999.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega" le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Occorre inoltre indicare il numero di quadri B e C compilati.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96

03A13995

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.8627-XV.J(2890) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sala F. Power Tower (denominazione originale art. n. 3485)», è riconosciuto, su istanza della Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14857-XV.J(2996) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti 90-1», è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14855-XV.J(2994) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti Sfera 21-2», è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14853-XV.J(2992) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti 130-1», è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14856-XV.J(2995) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti 90-3», è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14773-XV.J(3005) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Piroves II 25», è riconosciuto, su istanza della sig.ra Castagnozzi Elena, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14774-XV.J (3006) del 5 novembre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Trac A 6 Pieghe Piroves II», è riconosciuto, su istanza della sig.ra Castagnozzi Elena, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6450-XV.J(3564) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Dispositivo di armamento carico con esplosivo T4 (Disegno W 002257 D3)», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8133-XV.J(3613) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «FA1V», è riconosciuto, su istanza della FiatAvio S.p.A., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10867-XV.J(3626) del 5 novembre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

MBEU202524 - kit cartucce impianto di eiezione in sequenza (tipo IT16D);

MBEU202546 - timer set front;

MBEU202515 - kit cartucce seggiolino (tipo IT16D);

MBEU200576 - cartridge assembly, main gun;

MBEU200346 - catridge assembly, main gun auxiliary;

MBEU179154 - cartridge assembly, seat initiator rh;

MBEU110880-1 - cartridge assembly, seat initiator;

MBEU200882 - cartridge assembly, harness power retraction unit;

MBEU72657 - cartridge assembly, MPI/BTRU/DELAY;

MBEU179518-1 - cartridge assembly, drogue deployment unit;

MBEU69692 - cartridge assembly, multi purpose initiator;

MBEU179750-1 - cartridge assembly, headbox deployment unit;

MBEU179871 - cartridge assembly, MOR;

sono riconosciuti, su istanza della Sicamb S.p.A., con sede in Latina, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplosivi denominati:

MBEU202520 - pacco razzi seggiolino anteriore (tipo IT1 6D);

MBEU202521 - pacco razzi seggiolino posteriore (tipo IT1 6D);

sono riconosciuti, su istanza della citata società, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella I categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10868-XV.J(3625) del 5 novembre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

MBEU111111 - kit cartucce seggiolino eiettabile monoposto e biposto (tipo 10LZ e tipo 10LV);

MBEU111003 - cartridge, canopy penetrator;

MBEU112475 - kit cartucce impianto di eiezione in sequenza del seggiolino biposto (tipo 10LZ);

MBEU112824 - cartridge, command delay breech unit secondary - ejction gun;

MBEU70557 - kit cartucce seggiolino (tipo 10);

MBEU67895 - cartridge, seat initiator LH, MOR and BTRU;

sono riconosciuti, su istanza della Sicamb S.p.A., con sede in Latina, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplosivi denominati:

MBEU110352 - pacco razzi seggiolino monoposto e posteriore biposto (tipo 10LZ);

MBEU110353 - pacco razzi seggiolino monoposto (tipo 10LV) e anteriore biposto (tipo 10LZ);

MBEU3368RU - pacco razzi seggiolino (tipo 10);

sono riconosciuti, su istanza della citata società, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella I categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14462-XV.J(2968) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati «Bomba Cairone 70R»; «Bomba Cairone 70CS»; «Bomba Cairone 90R»; «Bomba Cairone 90SB»; «Bomba Cairone 160S»; «Bomba Cairone 160SC», sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Cairone Lucrezia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8325-XV.J(2885) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «2801 (d.f.: Mot Rondò Big 7)», è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13877-XV.J(2965) del 5 novembre 2003, manufatti esplosivi denominati:

Iannace 90-1;

Iannace 90-2;

Iannace 90-3;

Iannace 90-4;

sono riconosciuto, su istanza del sig. Iannace Alberto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13876-XV.J(2964) del 5 novembre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Colarusso 70-1;

Colarusso 80-1;

Colarusso 90-1;

Colarusso 90-2;

Colarusso 90-3;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Colarusso Vittorio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto n. 559/C.10349-XV.J(1464) del 23 febbraio 1999 con il quale, su istanza della Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0008EI (d.f.: Martarello Piccolo Festival Ball)», e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, è annullato.

Con il presente decreto il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0008EI (d.f.: Martarello Piccolo Festival Ball)», è riconosciuto ai sensi del citato art. 53 e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

03A14026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2003-2004

Con provvedimento in data 9 dicembre 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,37 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2003-2004, di cui alla delibera adottata in data 30 luglio 2003 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

03A14023

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della società Azuritalia Vita S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 19 ottobre 2000, il consiglio di amministrazione della società Azuritalia Vita S.p.a. ha richiesto ai soci la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale pari a € 2,5 milioni interamente eseguita nei termini. Il capiatle sociale della società Azuritalia Vita S.p.a. ammonta, pertanto, a € 25.720.000.

03A14034

Comunicazione della fusione per incorporazione della società Generali Lloyd Versicherung AG nella Thuringia Versicherungs Aktiengesellschaft (ora denominata Thuringia Generali Versicherungen), entrambe in Monaco, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza tedesca ha approvato la fusione per incorporazione della società Generali Lloyd Versicherung AG, con sede legale in Monaco, Karlstrasse n. 10 - 80333 nella Thuringia Versicherungs Aktiengesellschaft (ora denominata Thuringia Generali Versicherungen), con sede in Monaco, Adenauerring n. 7 - 81737. Nel portafoglio della società incorporata sono inclusi contratti conclusi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

L'operazione di fusione non è causa di risoluzione di tali contratti, tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A14053

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501299/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 2 7 *

€ 0,77